



ISTITUTO COMPRESIVO PESCARA 8

Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881

Distretto n. 12 Pescara – C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007

Codice univoco ufficio **UFOT6R** peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it -

www.icpescara8.edu.it

REGOLAMENTO D 'ISTITUTO

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 05/11/2015


Aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 30/11/2016

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 20/12/2022

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 17/12/2024

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 22/10/2025

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 11/05/2026



INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Principi generali	4
TITOLO II – DIRITTI DEGLI STUDENTI E NORME DI CONVIVENZA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO	5
Art. 2 Diritti degli studenti	5
Art. 3 Doveri degli studenti e comportamenti corretti	6
Art. 4 - Corretto uso delle strutture scolastiche	7
Art. 5 Adempimenti degli insegnanti	7
Art. 6 Osservanza delle disposizioni di sicurezza	8
TITOLO III – TEMPI DI FUNZIONAMENTO	10
Art. 7 Orario e calendario scolastico	10
TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE ENTRATE, RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI	10
Art. 8 – Entrate, ritardi, uscite anticipate, assenze e giustificazioni	10
Art. 9 Compito di vigilanza	11
TITOLO V – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	12
Art. 10 Modalità di comunicazione scuola- famiglia	12
TITOLO VI – ISCRIZIONI E FORMAZIONI DELLE CLASSI/SEZIONI	13
Art. 11 Iscrizioni	13

Art. 12 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia	13
Art. 13 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle classi della scuola primaria.	15
Art. 14 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle classi della scuola secondaria di primo grado.	16
Art. 15 Trasferimenti	17
TITOLO VII – REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	17
Art. 16 Regolamento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione	17
TITOLO VIII – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	20
Art. 17 – Il Patto educativo di corresponsabilità	20
TITOLO IX – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	21
Art. 18 - Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni	21
Art. 19 - Sanzioni disciplinari	21
Art. 20 - Soggetti autorizzati all'irrogazione delle sanzioni	22
Art. 21 - Criteri e regole generali	23
Art. 22 - Comportamenti censurabili	23
Art. 23 - Tabella delle mancanze, delle sanzioni corrispondenti e dell'organo competente ad irrogarle	24
Art.24 – Sanzioni che comportano la non ammissione agli scrutini di fine anno scolastico o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	28
Art. 25 - Procedura da seguire in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica	29
Art. 26 – Sanzioni e attività di cittadinanza	29
Art. 27 - Impugnazioni delle sanzioni.	29
Art. 28 - Organo di Garanzia.	30
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	31

PREMESSA

La vita della comunità scolastica, improntata ai valori democratici e nel rispetto dei ruoli dei suoi componenti, è disciplinata da norme che tendono ad assicurare a ciascun alunno il diritto alla formazione, all'istruzione e all'educazione.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, al senso di responsabilità e all'autonomia individuale, perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e formativi adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Il presente documento fa riferimento al DPR 249/1998 denominato "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (come modificato e integrato dal DPR 235/2007 e dal DPR n. 134 dell'8 agosto 2025), al DPR 275/99 denominato "Regolamento dell'autonomia", al D.M. n. 16 del 5 Febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo", al successivo DPR 235/07 e al Decreto Legislativo n. 137/2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", alla Circolare Ministeriale Prot. 5274 dell'11 luglio 2024 denominata "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di

istruzione”, alla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

Il Regolamento scolastico è lo strumento fondamentale, insieme al PTOF, per delineare un sistema di regole condiviso che realizzi l’autonomia dell’istituzione scolastica.

Detto Regolamento si pone, quindi, come strumento per un utilizzo proficuo del tempo e delle risorse della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori), per promuovere il principio di responsabilità, ripristinare la cultura del rispetto e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica. A tal fine fa proprio lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24.6.98 come modificato dal DPR n. 235/2007).

In riferimento alla funzione interpretativa o propositiva di tutta la regolamentazione in oggetto, è competente l’Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

TITOLO II – DIRITTI DEGLI STUDENTI E NORME DI CONVIVENZA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

Art. 2 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente partecipa attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. Ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
5. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. l’ampliamento dell’offerta formativa;
 - c. azioni concrete per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e. il benessere psicofisico delle alunne e degli alunni con iniziative volte anche alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

1. Ogni studente ha diritto a partecipare al Patto educativo di Corresponsabilità, firmato ai genitori all'inizio dell'anno scolastico, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Art. 3 Doveri degli studenti e comportamenti corretti

1. Gli alunni devono partecipare al dialogo educativo, contribuire fattivamente a creare un contesto sereno e idoneo alla formazione e all'educazione, collaborando responsabilmente con i compagni, i docenti e gli altri operatori scolastici.
2. Gli alunni devono essere puntuali e frequentare regolarmente le lezioni.
3. Gli alunni devono assolvere regolarmente agli impegni di studio.
4. Gli alunni devono portare a scuola gli strumenti e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche. È opportuno non richiedere durante le ore di lezione ai genitori di far recapitare a scuola il materiale dimenticato, anche ai fini di una maggiore responsabilizzazione.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare i compagni, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente, assumendo comportamenti corretti anche sul piano formale delle norme di buona educazione. Analogo comportamento improntato al rispetto di persone e cose deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
6. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nelle ore di lezione curricolari ed extracurricolari, nelle ore di laboratorio e durante gli intervalli.
7. Gli studenti sono tenuti a usare un linguaggio rispettoso e inclusivo in classe, in tutti gli ambienti scolastici e online.
8. Gli studenti sono tenuti a non mettere in atto comportamenti offensivi, denigratori o discriminatori verso i compagni, il personale docente e non docente, e a richiedere l'intervento del personale della scuola qualora venissero a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo.
9. L'uso del telefono cellulare, dello smartphone e di dispositivi assimilabili, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, è vietato in tutti i locali della scuola, ai sensi della Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 e della Circolare del 11/07/2024 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A. S. 2024/2025", salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal PEI o dal PDP, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
10. Gli alunni in possesso del telefono cellulare, dello smartphone e/o di dispositivi assimilabili sono tenuti a spegnerli e a depositarli nell'apposito armadietto predisposto dalla scuola. La Scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o in caso di danneggiamento dei medesimi.

11. L'uso, per fini didattici, di dispositivi digitali propri quali pc e tablet, può essere accordato nei casi in cui il loro utilizzo sia previsto dal PEI o dal PDP, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
12. Gli alunni non possono acquisire in classe o nei locali della scuola immagini o registrazioni non autorizzate.
13. Gli studenti sono tenuti alla cura della persona e ad un abbigliamento decoroso, consono al rispetto dell'ambiente scolastico. Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule, nella Scuola dell'Infanzia; ad indossare il grembiule di colore blu con il colletto bianco, nella Scuola Primaria di Via del Concilio; una t-shirt/felpa con il logo dell'Istituto nella Scuola Primaria di Borgomarina.
14. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai docenti incaricati autorizzazioni e moduli richiesti entro i termini indicati.
15. Gli studenti non possono consumare cibi e bevande durante l'orario di lezione.
16. Per gli studenti della secondaria di primo grado l'accesso ai servizi è consentito di norma due volte nell'arco della giornata scolastica antimeridiana, non durante la prima ora di lezione e dopo le ore 13.30, salvo motivi eccezionali; in ogni caso non più di uno studente alla volta.
17. Gli studenti al cambio dell'ora devono attendere l'insegnante rimanendo ordinatamente seduti ai propri posti.
18. Gli studenti sono tenuti a trascrivere giornalmente e accuratamente su diario/agenda personale le attività da svolgere a casa.
19. Gli alunni devono avere cura degli oggetti personali, in quanto la scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti.
20. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura; sono tenuti ad utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico.
21. Gli studenti, come anche le altre componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio, sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumare.
22. Le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative e le procedure di sicurezza.

Art. 4 - Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali.
2. È vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, rovinare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
3. L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è consentito solo in presenza del docente responsabile della sorveglianza degli alunni ed è appositamente regolamentato.

Art. 5 Adempimenti degli insegnanti

I docenti devono:

1. Trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Al termine delle lezioni accompagnare e sorvegliare ciascuna classe fino alla porta di uscita secondo la procedura individuata per ciascun plesso, che viene resa nota attraverso avviso a cadenza annuale.
3. Durante lo svolgimento delle lezioni chiedere, in caso di necessità, la collaborazione del personale ausiliario.
4. Affidare al personale ausiliario l'alunno che, in stato di malore, si deve recare in segreteria o presso altra utenza telefonica interna alla scuola per avvisare i genitori. Verrà quindi prelevato da un genitore o da quanti esercitano su di lui la responsabilità genitoriale. Questi ultimi, tuttavia, devono aver depositato la loro firma in segreteria o, a richiesta, presentare un valido documento di identità. In caso di grave malore l'insegnante deve chiamare il 118 con urgenza e avvalersi del collaboratore scolastico per l'avviso alla famiglia.
5. Prendere visione quotidianamente degli avvisi e delle comunicazioni pubblicati sul RE e controllare periodicamente la casella di posta elettronica istituzionale.
6. Spostarsi sollecitamente da un'aula all'altra al cambio dell'ora.
7. Svolgere servizio di vigilanza durante le ricreazioni, che devono essere effettuate in classe.
8. Prevenire, contrastare e segnalare fenomeni e atti di bullismo e cyberbullismo (Legge n. 70 del 17/05/2024).
9. Annotare assenze, ritardi e uscite anticipate sul RE e sul registro cartaceo in modo chiaro e preciso (l'annotazione delle assenze è a cura del docente che svolge la prima ora di lezione per la scuola secondaria di primo grado).
10. Vietare agli studenti di consumare in aula cibo e bevande, durante le ore di lezione.
11. Osservare le misure adottate collegialmente e vigilare affinché gli studenti non usino il telefono cellulare, lo smartphone o dispositivi assimilabili in classe e, in caso di trasgressione, attivare le procedure sanzionatorie.
12. Applicare le norme del presente regolamento per quanto di competenza ed essere parte garante del suo rispetto.

Art. 6 Osservanza delle disposizioni di sicurezza

1. Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola previste nel documento di "Valutazione dei Rischi" e nel "Piano di Evacuazione e di Emergenza".
2. Gli alunni possono introdurre cibi per il solo uso personale e comunque da consumare esclusivamente negli intervalli stabiliti.
3. Gli studenti non devono sostare sulle scale, interne e di sicurezza, non devono porre ostacoli all'apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con assoluta

tempestività, se necessario, le azioni previste dal “Piano di evacuazione” degli edifici scolastici.

4. È necessario che i genitori comunichino i propri recapiti telefonici per segnalazioni da parte della Scuola.
5. In caso di malessere o infortunio dell'alunno durante le attività didattiche si procederà ai seguenti adempimenti, da valutare secondo le circostanze:
 - a. soccorso a scuola da parte dell'insegnante e/o del personale non insegnante;
 - b. comunicazione telefonica per avvisare i genitori;
 - c. accompagnamento a casa dell'alunno da parte dei genitori;
 - d. in caso di infortunio, denuncia da parte dell'insegnante mediante apposita relazione da consegnare agli Uffici di Segreteria;
 - e. in caso di particolare gravità si dovrà richiedere l'intervento del 118 oppure della CRI; il docente o il personale ausiliario, avente in custodia in quel momento l'alunno, inoltrerà il giorno stesso circostanziata relazione al Dirigente Scolastico.
 - f. In caso di irreperibilità dei genitori o di particolare urgenza è autorizzato sia il personale docente che il personale non docente ad accompagnare l'alunno al pronto soccorso, tramite ambulanza.

La relazione dovrà contenere:

- nome e cognome dell'alunno;
 - data, ora, località in cui è avvenuto il sinistro;
 - descrizione della meccanica dell'infortunio e relative conseguenze;
 - testimoni dell'accaduto (anche minori);
 - prime cure prestate.
6. In caso di richieste di somministrazione di farmaci agli alunni durante l'orario scolastico saranno seguite le linee guida delineate nella Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 del Ministero dell'istruzione.

TITOLO III – TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 Orario e calendario scolastico

1. In materia di calendario scolastico si rimanda alle norme vigenti in materia.
2. L'orario scolastico delle lezioni viene deliberato dal Consiglio d'Istituto per l'inizio dell'anno scolastico e rimane comunque valido fino a nuova diversa delibera.
3. Dall'anno scolastico 2015/16 viene applicata la settimana corta in tutti i gradi di scuola dell'istituto con orari giornalieri diversificati. Dall'anno scolastico 2024/2025 la Scuola primaria di Via del Concilio ha un'organizzazione oraria di 29 ore settimanali deliberata dal Consiglio d'Istituto. L'orario di funzionamento e apertura al pubblico dell'ufficio di Segreteria viene deliberato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico.
4. Gli intervalli, intesi come pausa delle attività didattiche giornaliere, stabiliti dai docenti dell'istituto, hanno la durata di 15 minuti per la scuola primaria e di 10 minuti per la scuola secondaria di primo grado. Il personale docente di turno ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza sul comportamento degli alunni.

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE ENTRATE, RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI

Art. 8 – Entrate, ritardi, uscite anticipate, assenze e giustificazioni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. La puntualità è una regola nello svolgimento dell'attività scolastica e deve essere rispettata da tutte le componenti della scuola. L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato e secondo le procedure stabilite.
3. L'ingresso ritardato periodico o le periodiche uscite anticipate sono autorizzati dal Dirigente Scolastico in casi del tutto eccezionali, su richiesta scritta e motivata da parte dei genitori.
4. Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto, i cui orari non dovessero conciliarsi con l'orario della scuola, potranno ottenere un permesso particolare dietro richiesta scritta dei genitori e verifica da parte del Dirigente Scolastico che lo annoterà sul registro di classe. Tale permesso è da intendersi fruibile solo in caso di necessità, per cui l'alunno è comunque tenuto ad entrare a scuola in orario ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni.
5. Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno sul registro di classe cartaceo e sul Registro elettronico e giustificate dai genitori per mezzo del RE.
6. Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che arrivano in ritardo devono essere accompagnati dai genitori che apporranno la propria firma su un apposito registro.
7. L'ingresso per le alunne e gli alunni del plesso Tinozzi è fissato alle ore 8.00. L'eventuale ingresso successivo alle ore 8.00, se l'alunno non è accompagnato e giustificato, verrà segnalato come ritardo dal docente sul RE e dovrà essere giustificato

dai genitori; nel caso invece in cui l'alunno in ritardo sia accompagnato, sarà contestualmente giustificato dai genitori, attraverso l'apposito modulo in portineria.

8. Nei plessi della Scuola primaria e nel plesso Tinozzi l'ingresso non è consentito dopo le ore 11.00.
9. Gli alunni assenti durante l'orario antimeridiano non possono frequentare le lezioni o laboratori nelle ore pomeridiane, salvo attività la cui frequenza viene regolamentata in modo specifico.
10. Anche gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale, assenti durante l'orario antimeridiano, non possono entrare a scuola dopo le ore 11.00. In caso di ritardo, si applica quanto stabilito nei punti 7 e 8.
11. Le assenze nelle ore curricolari pomeridiane di strumento devono essere giustificate il giorno successivo dalla famiglia.
12. È consentita l'uscita da scuola prima della fine delle lezioni (anche quelle pomeridiane per gli alunni dell'indirizzo musicale). I genitori o i delegati sono tenuti a prelevare l'alunno personalmente compilando l'apposito modello.
13. L'insegnamento dello strumento musicale è parte integrante del curricolo, dell'orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.

Art. 9 Compito di vigilanza

1. I compiti di vigilanza degli alunni spettano al personale docente nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge.
2. L'obbligo della vigilanza si esplica nell'ambito scolastico e durante tutte le attività e le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola in qualsiasi ambito e località.
3. I docenti hanno l'obbligo di essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per vigilare e disciplinare l'ingresso in classe degli alunni. Hanno altresì l'obbligo di vigilare al termine delle lezioni sull'uscita degli alunni dai locali scolastici fino ai cancelli attraverso cui avviene il deflusso delle classi.
4. Le famiglie assumeranno la responsabilità dei ragazzi dal portone in poi. Le alunne e gli alunni del plesso Tinozzi, previa autorizzazione dei genitori, al termine delle lezioni, possono uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori.
5. I bambini della Scuola dell'infanzia dovranno essere accompagnati fino alla porta d'ingresso e affidati al personale non docente entro la prima ora dell'orario di apertura della scuola medesima e potranno essere prelevati dai genitori o da persone maggiorenni delegate entro l'ultima ora dall'orario di fine delle lezioni. Questi ultimi dovranno provvedere di persona al ritiro dell'alunno o indicare sulla richiesta di autorizzazione il nome della persona incaricata.

6. Al fine di tutelare la sicurezza di tutti i bambini e di garantire un'uscita ordinata, i genitori devono:
 - a. non permettere ai bambini di utilizzare i giochi della scuola e del giardino durante l'uscita (infanzia e primaria);
 - b. non consentire che i bambini utilizzino le scale di sicurezza poste esternamente agli edifici (infanzia e primaria);
 - c. non intrattenersi nel giardino dopo l'uscita degli alunni (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria del plesso di Borgomarino).
7. Il personale ausiliario coadiuva i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni e durante l'orario scolastico secondo le disposizioni di servizio. Vigila altresì sugli alunni affidati in casi di particolare necessità.
8. Durante le lezioni cancelli e porte d'ingresso dell'edificio scolastico devono rimanere chiusi.
9. Ogni ingresso ai plessi può avvenire solo previo riconoscimento dell'identità del visitatore e per motivi validi e comprovati.
10. Non sono consentite presenze di persone in aula se non preventivamente autorizzate dal Dirigente a seguito di richiesta motivata dell'insegnante almeno cinque giorni prima dell'ingresso.

TITOLO V – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 10 Modalità di comunicazione scuola- famiglia

Si individuano le seguenti modalità di comunicazione:

- a. incontro dei singoli docenti, dei docenti di sezione /classe/ consiglio di classe/ intersezione/interclasse/ con i genitori del singolo alunno;
- b. incontro assembleare dei docenti di classe, sezione /classe/ consiglio di classe/ intersezione/interclasse, con i genitori di classe/sezione;
- c. comunicazioni scritte tramite avvisi (infanzia); diario/quaderno, avvisi (primaria); avvisi, comunicazioni sul diario personale o tramite RE (scuola secondaria di primo grado); sito web e posta elettronica.
- d. I genitori possono conferire con i docenti, nei giorni e negli orari fissati, oppure per ragioni urgenti in date e orari da concordare con il docente. Non è possibile interrompere o ritardare il regolare svolgimento delle lezioni, soffermandosi a dialogare con i docenti o chiedendo di entrare nelle aule o nei locali scolastici.

TITOLO VI – ISCRIZIONI E FORMAZIONI DELLE CLASSI/SEZIONI

Art. 11 Iscrizioni

1. Le iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado vengono effettuate da parte dei genitori in modalità cartacea (infanzia) e on line (primaria e secondaria) secondo il calendario e le modalità fissate da apposita circolare ministeriale. Le iscrizioni per le classi successive alla prima vengono effettuate d'ufficio. L'esame delle richieste e le relative decisioni, in base ai criteri sotto riportati, vengono effettuate dal Dirigente Scolastico.
2. Per quanto riguarda le iscrizioni e le cancellazioni tardive, ovvero quelle effettuate dopo il termine delle iscrizioni, dopo la formazione delle classi e ad anno scolastico avviato, tali iscrizioni si accolgono:
 - a. per trasferimento di residenza;
 - a. per validi e documentati motivi insorti successivamente.

La richiesta è accolta, esaminata e decisa dal Dirigente Scolastico in base alla disponibilità dei posti e per la sola scuola dell'infanzia secondo i criteri di priorità sotto indicati.

Art. 12 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia

1. Possono frequentare a settembre la scuola dell'infanzia statale i bambini che abbiano compiuto o che compiano entro il 31 dicembre, il terzo anno di età; i bambini anticipatori potranno frequentare dal mese di settembre dopo essere stati inseriti in una lista d'attesa.
2. Possono altresì essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
3. Il numero degli alunni in ciascuna sezione per le scuole dell'infanzia non può essere superiore a 28 (le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ridistribuite nelle sezioni fino ad un massimo di 29 alunni, con esclusione delle sezioni che accolgono alunni con disabilità), salvo il limite di 22 (elevabile di qualche unità in relazione a decretazione dello Stato) per le classi che accolgono alunni con disabilità e secondo il giudizio del D.S.
4. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:
 - alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
 - alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
5. I bambini che frequentano una scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo 8 hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola, purché non siano stati depennati per irregolare o mancata frequenza. Gli insegnanti hanno la responsabilità di accertare la posizione di tutti i bambini in merito alla frequenza e di segnalare agli Uffici di Segreteria le frequenze irregolari dei bambini e le indicazioni le rinunce degli alunni assenti da un mese senza giustificato motivo, o per ripetute ingiustificate assenze. Per i bambini già frequentanti che si devono iscrivere agli anni successivi, il genitore deve redigere il modello di conferma dell'iscrizione e consegnarlo, entro il giorno di chiusura delle iscrizioni, agli insegnanti della sezione che dichiareranno la regolare frequenza.
 6. I genitori dei nuovi iscritti possono scegliere in ordine di priorità i plessi indicati nel modulo di iscrizione. Scaduto il termine di accettazione delle domande, una commissione composta dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori, organizza le sezioni secondo i seguenti criteri:
 - alunni con fratelli/sorelle frequentanti l'IC PE 8;
 - alunni residenti nel bacino di utenza (*) dell'IC PE 8;
 - alunni, non residenti nel bacino d'utenza, ma con un genitore che lavora nel bacino di utenza (*) dell'IC PE 8;
 - alunni residenti nel Comune con unico genitore affidatario lavoratore o entrambi i genitori lavoratori;
 - alunni residenti nel Comune per i quali possono configurarsi situazioni documentate meritevoli di apprezzamento (situazioni familiari particolari, malattie) - valutazione del D.S.;
 - alunni residenti nel Comune;
 - alunni residenti in Comuni diversi per i quali possono configurarsi situazioni documentate meritevoli di apprezzamento (situazioni familiari particolari, malattie) - valutazione del D.S.;
 - alunni residenti in Comuni diversi.

L'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenterà l'estrema "ratio", a parità di ogni altro criterio.

Le condizioni di priorità dovranno essere documentate a cura del genitore.

(*) per bacino di utenza si intende la distanza di KM 1 di raggio dal plesso richiesto.

7. Per i bambini anticipatori, viene accolta l'iscrizione secondo l'ordine determinato dalla data di nascita, dopo l'eventuale lista di attesa dei precedenti.
8. Gli alunni in lista d'attesa non assorbiti nell'anno precedente possono reiterare l'iscrizione.

9. Una commissione, composta dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori ai quali il Consiglio indica i seguenti criteri generali, provvede alla formazione delle sezioni:
 - sezioni eterogenee per età con riguardo alla continuità educativa;
 - sezioni equilibrate rispetto ai sessi;
 - in via residuale prevedere sezione/i omogenee per età.
10. I bambini con cittadinanza non italiana sono distribuiti in ogni sezione del plesso richiesto.
11. Gli elenchi definitivi, firmati dal Dirigente Scolastico, sono posti all'Albo dell'istituto.
12. Il Dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, dà l'informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni:
 - diverso plesso
 - permanenza nella lista d'attesa del plesso richiesto
 - altro Istituto.
13. Le domande di nuova iscrizione, pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni, vengono collocate in calce alla lista d'attesa degli elenchi definitivi.
14. Ogni ulteriore informazione inerente alle operazioni di iscrizione e al loro andamento potrà essere richiesta alla segreteria, al personale preposto all'Area Alunni, o nei singoli plessi all'insegnante responsabile.

Art. 13 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle classi della scuola primaria.

1. Devono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre; possono altresì essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile.
2. Il numero degli alunni per classe terrà conto dell'effettivo organico docente dell'Istituto, della capienza delle aule e della presenza di alunni in condizione di disabilità.
3. Operativamente le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai suoi collaboratori, sentiti i docenti della scuola dell'infanzia in caso di necessità, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - rispetto della equa eterogeneità di composizione per sesso e competenze raggiunte;

- è possibile effettuare l'indicazione di non più di un bambino; l'eventuale indicazione sarà tenuta in considerazione se è applicato il principio della reciprocità.

2. L'accoglimento delle iscrizioni terrà conto delle seguenti priorità:

- a. alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia del plesso richiesto;
- b. alunni che abbiano frequentato scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Pescara 8;
- c. alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti nell'Istituto Comprensivo Pescara 8 nell'anno scolastico in corso;
- d. alunni residenti nel bacino di utenza (*) dell'IC Pescara 8;
- e. alunni con almeno un genitore che lavora nel bacino di utenza (*) dell'IC Pescara 8;
- f. alunni residenti nel Comune che abbiano un unico genitore affidatario lavoratore o entrambi i genitori lavoratori;
- g. alunni residenti nel Comune per i quali possono configurarsi situazioni documentate meritevoli di apprezzamento (situazioni familiari particolari, malattie); valutazione discrezionale operata dal D.S.;
- h. alunni residenti nel Comune;
- i. alunni residenti in Comuni diversi per i quali possono configurarsi situazioni documentate meritevoli di apprezzamento (situazioni familiari particolari, malattie); valutazione discrezionale operata dal D.S.;
- j. alunni residenti in Comuni diversi.

L'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenterà l'estrema ratio, a parità di ogni altro criterio. Le condizioni di priorità dovranno essere documentate a cura del genitore.

(*) per bacino di utenza si intende la distanza di KM 1 di raggio dal plesso richiesto.

Art. 14 Norme specifiche per l'iscrizione e la formazione delle classi della scuola secondaria di primo grado.

1. Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
2. Il numero degli alunni in ciascuna classe terrà conto dell'effettivo organico docente dell'Istituto, della capienza delle aule e della presenza di alunni in condizione di disabilità.
3. Le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai suoi collaboratori, sentiti i docenti della scuola primaria in eventuale caso di necessità, sulla base delle seguenti indicazioni, se applicabili in relazione al numero delle classi:
 - omogeneità delle classi, eterogeneità nella classe;
 - equa distribuzione di maschi e femmine;
 - possibilità di scelta della stessa sezione frequentata dal fratello/sorella nell'anno scolastico in corso;

- è possibile effettuare l'indicazione di non più di un bambino; l'eventuale indicazione sarà tenuta in considerazione se è applicato il principio della reciprocità. Tale indicazione non è vincolante per la scuola se in contrasto con altri criteri.
2. L'accoglimento delle iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di I grado terrà conto delle seguenti priorità:
- alunni frequentanti le classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Pescara 8;
 - alunni con fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto Comprensivo Pescara 8 nell'anno scolastico in corso;
 - alunni residenti nel bacino di utenza (*) dell'Istituto Comprensivo Pescara 8;
 - alunni con un genitore che lavora nel bacino di utenza (*) dell'Istituto Comprensivo Pescara 8;
 - alunni residenti nel Comune di Pescara;
 - alunni residenti in altri Comuni limitrofi;
 - alunni residenti in altri Comuni.

L'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenterà l'estrema ratio a parità di ogni altro criterio.

In caso di impossibilità di accordare la richiesta della seconda lingua prescelta, si procederà ad assegnare un'altra seconda lingua sulla base delle preferenze espresse dalla famiglia e dei criteri di priorità.

(*) per bacino di utenza si intende la distanza di 1 KM di raggio dal plesso richiesto.

Art. 15 Trasferimenti

1. Gli alunni che modificano la loro residenza o il domicilio dovranno comunicarlo tempestivamente alla segreteria dell'Istituto.
2. I genitori che intendano trasferire il proprio figlio ad altro istituto dovranno fare richiesta, debitamente motivata, al Dirigente scolastico per il rilascio del nullaosta. Il Dirigente Scolastico provvede al rilascio del nullaosta, salvo i casi in cui lo stesso non generi criticità nella definizione dell'assetto dell'organico.
3. I genitori degli alunni che provengono da altri Istituti dovranno presentare il nullaosta della scuola di provenienza ai fini dell'iscrizione alla classe di diritto.

TITOLO VII – REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 16 Regolamento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica, predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di

apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 1)

2. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un'integrazione dell'attività curricolare, sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, che sul piano della preparazione culturale. Ciò significa che tutte le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della Scuola. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 2).

3. Due sono le tipologie di viaggio:

- i viaggi d'istruzione sono quelli effettuati in località italiane, per l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, o all'estero se collegate ai Progetti Europei ERASMUS+. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 3.1)
- le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata, anche in comuni diversi da quello dell'istituzione scolastica, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero delle classi per rendere efficace l'apporto della guida e per evitare danni agli oggetti esposti.

4. È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.
5. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi finalizzati ad eventi, manifestazioni in genere, la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse nonché i viaggi collegati ai Progetti Europei ERASMUS+.
6. Nel caso in cui al viaggio d'istruzione, alla visita guidata, o comunque ad uscite programmate sia presente un alunno con disabilità, deve essere garantita la presenza del genitore dell'alunno in qualità di accompagnatore o di un suo delegato, nel caso in cui non sia presente l'insegnante di sostegno o nel caso in cui tale presenza costituisca una condizione indispensabile per la partecipazione dell'alunno all'esperienza (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 8).
7. Nel corso delle visite guidate l'uso dei telefoni cellulari e degli smartphone è vietato. Nei viaggi d'istruzione di più giorni è consentito agli studenti portare con sé questi dispositivi; l'utilizzo degli stessi sarà comunque limitato a momenti stabiliti e regolamentati dai docenti accompagnatori.
8. La scuola determina in tutta autonomia il periodo più opportuno di realizzazione della visita compatibilmente con l'attività didattica, con il numero degli allievi partecipanti e con la destinazione scelta. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 7).

9. È opportuno non effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento delle progettazioni. Più in generale, la realizzazione dei viaggi non può coincidere con altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche etc.). In particolare nell'ultimo mese di lezione possono essere programmati viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o ad attività collegate con l'educazione ambientale o ai Progetti Europei ERASMUS+.
10. La scuola, come da normativa ministeriale, per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e le visite guidate, si avvale di agenzie di viaggio in possesso di una particolare licenza di categoria A-B, così da essere in regola sul piano assicurativo e della responsabilità civile.
11. Al momento della scelta del viaggio e del preventivo, gli alunni partecipanti sono tenuti a versare l'intera quota di competenza. In caso di rinuncia l'eventuale rimborso della somma versata sarà regolato dalle condizioni contrattuali stabilite con l'agenzia di viaggio. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 9), (C.M. del 2/10/1996, n. 623, punto 3). In ogni caso la rinuncia dovrà essere sollecitamente comunicata alla scuola, dal genitore o da chi ne fa le veci, la quale provvederà ad informare l'agenzia ed a richiedere l'eventuale rimborso.
12. Nelle attività educativo - didattiche precedenti il viaggio, è opportuno che i docenti accompagnatori provvedano a sensibilizzare e responsabilizzare gli allievi sul fatto che la buona riuscita del viaggio è legata anche al rispetto delle norme disciplinari.
13. È prevista l'esclusione dal viaggio d'istruzione come sanzione irrogata dal Consiglio di classe in presenza di un comportamento singolo grave o di una accertata recidiva di infrazioni che abbiano destato allarme e preoccupazione per l'incolumità dello studente responsabile o per l'incolumità altrui (comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento).
14. Sui docenti accompagnatori vige l'obbligo di vigilare sugli alunni loro affidati essendo soggetti alla responsabilità di cui all'art. 2047 c. c. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 8 sub 1). Inoltre, riguardo alla sicurezza degli alunni, è opportuno che almeno un docente accompagnatore sia in possesso dell'attestato di primo soccorso in quanto la capacità degli stessi di padroneggiare anche situazioni di emergenza è fondamentale ai fini dell'assunzione delle responsabilità connesse al ruolo di accompagnatore. In caso di disponibilità di più docenti ad accompagnare gli alunni, sarà data precedenza al docente fornito del suddetto attestato.
15. In riferimento al DPR 275/1999 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"), che riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa anche in materia di visite guidate e viaggi di istruzione, nonché al vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca e ai profili professionali del personale ATA, si prevede la possibilità che i collaboratori scolastici assegnati ai plessi della scuola dell'infanzia, compatibilmente con gli obblighi di servizio e nell'ambito delle mansioni proprie del profilo professionale, possano svolgere, in caso di necessità, funzioni di accompagnamento e supporto alla vigilanza del personale docente in occasione di uscite didattiche.

È altresì prevista la possibilità che, nei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, i collaboratori scolastici possano svolgere, all'occorrenza e compatibilmente con gli obblighi di servizio, funzioni di accompagnamento a supporto del personale docente per brevi distanze in occasione di uscite sul territorio.

La partecipazione dei collaboratori scolastici alle uscite didattiche, che va intesa come funzione accessoria e non sostitutiva alla vigilanza docente, è autorizzata dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle esigenze di servizio e dell'organizzazione complessiva dell'istituzione scolastica.

16. Al rientro dal viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a stendere una relazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui segnalare gli eventuali inconvenienti e disservizi verificatisi nel corso del viaggio in modo che il Consiglio d'Istituto possa valutare complessivamente il servizio offerto dall'agenzia e le ricadute didattico - culturali dei viaggi effettuati nel corso dell'anno. (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 8 sub 5).

TITOLO VIII – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 17 – Il Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. La sottoscrizione del Patto, previsto dal DPR 21 novembre 2007 n. 235, implica il rispetto dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 24 giugno 1998 n. 249 come modificato e integrato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025) e del presente regolamento.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
4. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ai fenomeni legati a diverse forme di dipendenza (comma 8 dell'Art. 2 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" come modificato dal DPR 134/2025).
5. La scuola non istituisce né autorizza gruppi di messaggistica istantanea tra alunni minori su piattaforme private (quali, a titolo esemplificativo, WhatsApp, Telegram o analoghe). Eventuali gruppi creati autonomamente dagli alunni o dalle famiglie sono da considerarsi estranei alle attività istituzionali della scuola; pertanto, l'Istituto non risponde dei contenuti diffusi, delle comunicazioni intercorse o dell'utilizzo delle relative piattaforme.

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti coinvolti, di rispettare le norme vigenti in materia di tutela dei minori, privacy, uso corretto delle tecnologie digitali e prevenzione di fenomeni di cyberbullismo, con particolare riferimento alla Legge n. 71/2017.

Qualora i Consigli di classe o i team dei docenti vengano a conoscenza di comportamenti scorretti o lesivi posti in essere nell'ambito di tali gruppi, fermo restando il mancato coinvolgimento diretto dell'Istituzione scolastica, si procederà alla promozione di iniziative e percorsi di educazione alla cittadinanza digitale, all'attivazione degli interventi educativi e disciplinari previsti dal presente Regolamento e, nei casi di particolare gravità e rilevanza, alla segnalazione alle forze dell'ordine.

TITOLO IX – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 18 - Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (comma 3 dell'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" come integrato dal DPR 134/2025).
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (comma 5 dell'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti").

Art. 19 - Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - richiamo verbale;
 - annotazione personale sul Registro elettronico visibile ai genitori;
 - allontanamento temporaneo dalla classe o dall'attività;
 - nota disciplinare scritta sul Registro elettronico da parte del docente;
 - convocazione dei genitori;
 - nota disciplinare scritta sul Registro elettronico da parte del Dirigente scolastico;
 - risarcimento del danno materiale arrecato;

- allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, a seconda della gravità delle mancanze. In questo caso il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica;
- allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, a seconda della gravità delle mancanze. In questo caso il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso enti, associazioni ed enti del Terzo settore individuati attraverso la partecipazione all'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente e ritenuti idonei ad accogliere lo studente. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti richiesti, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica;
- allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, deliberato dal Consiglio d'Istituto, quando siano commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere di situazioni di pericolo;
- in presenza di atti di violenza grave o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o nei casi di recidiva, ove non siano praticabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione, deliberata dal Consiglio d'istituto, è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione. Tale sanzione viene irrogata dal Consiglio di classe in presenza di un comportamento singolo grave o di una accertata recidiva di infrazioni che abbiano destato allarme e preoccupazione per l'incolumità dello studente responsabile o per l'incolumità altrui. Tali comportamenti sono da sanzionare sia se posti in essere all'interno della scuola e documentati, sia se verificatisi all'esterno, conclamati e riconducibili all'ambito scolastico per il coinvolgimento diretto o indiretto di persone e situazioni.

Art. 20 - Soggetti autorizzati all'irrogazione delle sanzioni

1. I soggetti autorizzati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono:

- a. Docente
- a. Coordinatore di classe

- a. Dirigente Scolastico
- a. Consiglio di classe (per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e l'esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione)
- a. Consiglio d'Istituto (per l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, la non ammissione agli scrutini di fine anno scolastico o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione).

Art. 21 - Criteri e regole generali

Sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto:

1. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Fermo restando il principio della "responsabilità individuale", vanno perseguite anche le manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline; l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Nei casi di allontanamento dalle lezioni, il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
6. Le annotazioni e le note disciplinari devono essere sempre visibili alla famiglia.
7. Qualora l'allontanamento dalle lezioni avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali e formative significative per la formazione e la crescita dell'alunno, il provvedimento verrà valutato dal Consiglio di classe.
8. Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività. Per questo motivo gli organi collegiali competenti all'irrogazione del provvedimento potranno essere convocati anche senza i canonici 5 giorni di preavviso.

Art. 22 - Comportamenti censurabili

1. Sono individuati i seguenti comportamenti soggetti a sanzioni:

- A. mancato rispetto dell'orario scolastico, ritardi abituali, assenze continue ingiustificate;
- B. negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, mancanza del materiale didattico necessario, incluso il diario o l'agenda personale;
- C. abbigliamento non consono al contesto scolastico;
- D. mancato rispetto nei confronti dell'ambiente scolastico;
- E. mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- F. azioni che turbino il regolare andamento della vita scolastica durante le ore curricolari e le attività extracurricolari, nei vari locali della scuola, durante l'ingresso o l'uscita;
- G. comportamenti non corretti e oltraggiosi nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente;
- H. inosservanza del divieto di fumare;
- I. uso di un linguaggio offensivo e lesivo della dignità degli altri;
- J. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture;
- K. utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone o di dispositivi assimilabili;
- L. utilizzo non autorizzato dal docente di dispositivi digitali;
- M. acquisizione e diffusione di immagini, file video e audio in violazione del diritto alla privacy e alla normativa sulla tutela dei minori.

I comportamenti sopraelencati trovano riscontro nella prima colonna della Tabella delle sanzioni corrispondenti riportata all'art. 23.

Art. 23 - Tabella delle mancanze, delle sanzioni corrispondenti e dell'organo competente ad irrogarle

	Mancanza disciplinare	Sequenza operativa	Sanzioni e procedimenti disciplinari	Organo competente	Effetti derivanti dalla sanzione
	1. Mancanze verso i doveri scolastici – Comportamenti non corretti verso i compagni e il personale scolastico				
A	Ritardi abituali nell'ingresso a scuola	Colloquio con l'alunno a scopo educativo ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Se persistono		Convocazione dei genitori	Docente/ Coordinatore	

B	Mancanza del materiale scolastico	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale/Annotazione personale sul RE visibile ai genitori	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Convocazione dei genitori	Docente/ Coordinatore	
C	Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Annotazione personale sul registro elettronico visibile alla famiglia/Nota disciplinare/ Convocazione dei genitori	Docente/ Coordinatore	
D	Mancato rispetto nei confronti dell'ambiente scolastico	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale/ Annotazione personale sul RE visibile alla famiglia	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Nota disciplinare/ Convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	
E	Mancato rispetto delle norme di sicurezza	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare/ Convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
F	Azioni di disturbo in classe	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale/ allontanamento temporaneo dalla classe o dall'attività	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Nota disciplinare/ Convocazione dei genitori	Docente/ Coordinatore	
F	Uscita dalla classe non autorizzata o eccessiva permanenza fuori della classe non autorizzata	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale/ Nota disciplinare	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	

G	Utilizzo improprio e/o potenzialmente pericoloso di oggetti e strumenti nei confronti di compagni, personale docente o non docente	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Requisizione cautelativa/ Richiamo verbale/ Nota disciplinare	Docente/ Dirigente Scolastico	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento/Se intenzionalmente pericoloso		Convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Docente/Coordinatore Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	
G	Possesso di oggetti potenzialmente pericolosi (coltellini, forbici con punta, lame, oggetti metallici contundenti, ecc.)	Colloquio con l'alunno ed intervento a scopo educativo	Requisizione cautelativa, nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente/ Coordinatore	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	
G	Uso di oggetti potenzialmente pericolosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Requisizione cautelativa Nota disciplinare e convocazione dei genitori/ Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento Eventuale segnalazione alle forze dell'ordine
H	Possesso e/o fumo di sigarette anche elettroniche negli ambienti scolastici	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
G	Falsificazione della firma dei genitori	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Annotazione personale sul RE visibile ai genitori	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Nota disciplinare /convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	Influenza negativamente la valutazione del comportamento

I	Linguaggio non corretto o offensivo nei confronti dei compagni	Colloquio con l'alunno ed eventuale intervento educativo	Richiamo verbale/ Nota disciplinare	Docente	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	
I	Linguaggio non corretto o offensivo nei confronti del personale docente e non docente	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare	Docente	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Convocazione dei genitori/ Allontanamento dalle lezioni	Docente/Coordinatore Consiglio di classe	
G	Atti violenti nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente	Colloquio con l'alunno ed intervento a scopo educativo	Nota disciplinare/ Convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni/dalla comunità scolastica	Docente/Coordinatore Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento Eventuale segnalazione alle forze dell'ordine
G	Comportamenti offensivi nei confronti del personale dell'istituto	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente Coordinatore	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento/Se particolarmente grave		Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	
G	Gravi comportamenti denigratori e/o discriminatori, atti di bullismo, anche in rete	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza, molto negativamente la valutazione del comportamento Eventuale segnalazione alle forze dell'ordine
2. Danneggiamento delle attrezzature e delle strutture					
J	Danneggiamento volontario dell'ambiente scolastico, dell'edificio, delle attrezzature e ai beni delle persone	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare Convocazione dei genitori Risarcimento del danno	Docente/Coordinatore	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento/In caso di gravità del comportamento		Allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto	

			Risarcimento del danno		
3. Utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone e dei dispositivi digitali					
K	Utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone e dispositivi assimilabili a scuola	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Ritiro temporaneo Nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
L	Utilizzo non autorizzato di dispositivi digitali	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare e convocazione dei genitori	Docente/Coordinatore	Influenza negativamente la valutazione del comportamento
	Reiterazione del comportamento		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe	
K G	Utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone e dispositivi assimilabili per denigrare/offendere compagni e personale scolastico anche attraverso la diffusione di immagini	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Nota disciplinare e convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni/dalla comunità scolastica	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento Eventuale segnalazione alle forze dell'ordine
K M	Utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone e dispositivi assimilabili per foto, registrazioni audio e/o riprese video	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Requisizione del dispositivo Nota disciplinare e convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni/dalla comunità scolastica	Docente/Coordinatore/Dirigente scolastico Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento
M	Diffusione non autorizzata di riprese audio/video	Colloquio con l'alunno ed intervento educativo	Convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni/dalla comunità scolastica	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento Eventuale segnalazione alle forze dell'ordine

Art.24 – Sanzioni che comportano la non ammissione agli scrutini di fine anno scolastico o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. Nei casi di atti di violenza grave, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, o nei

casi di recidiva, ove non sia praticabile un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo . Nei casi meno gravi può essere disposto il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (comma 9-bis dell'Art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" come modificato dal DPR 134/2025).

2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 25 - Procedura da seguire in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe che provvederà ad informare il Dirigente Scolastico.
Quest'ultimo informerà la famiglia tempestivamente al fine di una immediata condivisione della possibile riflessione da far compiere all'alunno.
2. Qualora si presenti uno dei casi previsti, il coordinatore di classe attiva tutte le procedure per la convocazione del Consiglio di classe straordinario con il seguente ordine del giorno: "Provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno/a...". Il Consiglio di Classe deve riunirsi al completo. L'alunno minore, accompagnato dai genitori, ha diritto di essere convocato per esporre le proprie ragioni. Questo incontro può avvenire anche al di fuori del Consiglio di classe.
3. Il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto, in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, deve redigere un apposito verbale. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'Organo di garanzia entro i termini di 15 giorni a partire dalla comunicazione di irrogazione del provvedimento.

Art. 26 – Sanzioni e attività di cittadinanza

1. L'allontanamento dalle lezioni comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare (fino a due giorni) o in attività di cittadinanza attiva e solidale (da tre a quindici giorni) a favore di strutture ospitanti o a favore della comunità scolastica (Art. 4 dello Statuto come modificato dal DPR 134/2025).
2. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
3. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 27 - Impugnazioni delle sanzioni.

1. Contro le sanzioni indicate nel presente regolamento è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni a partire dalla comunicazione di irrogazione del provvedimento. Il ricorso va presentato all' Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Art. 28 - Organo di Garanzia.

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal DPR 235/07 e dal DPR 134/2025), ha compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione del Regolamento di Istituto. Nello specifico:
 - decide in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
 - decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
2. L'Organo di Garanzia ha durata triennale e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia è così costituito:
 - Dirigente Scolastico che ne detiene la presidenza.
 - Un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto. Viene designato dal Consiglio di Istituto anche il docente membro supplente in caso di incompatibilità qualora sia coinvolto lo stesso docente che ha richiesto/irrogato la sanzione.
 - Due rappresentanti eletti dai genitori. Viene inoltre eletto un genitore membro supplente qualora sia coinvolto un genitore dell'alunno sanzionato.
4. Le modalità di elezione seguiranno la procedura sotto indicata:
 - il decreto di indizione delle elezioni è emanato dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di indizione delle elezioni. Potranno essere presentate le "autocandidature" dei genitori su apposita modulistica predisposta presso l'Ufficio di Segreteria della scuola, negli orari di apertura al pubblico e comunque fino alle ore 13.00 del quinto giorno;
 - la lista dei candidati sarà affissa all'albo della Scuola due giorni prima dello svolgimento delle elezioni, nonché nel locale sede di seggio;

- sarà allestito un unico seggio presso la sede di Via Torino, composto da tre genitori;
 - in sede di votazione sono esprimibili due preferenze;
 - al termine delle votazioni il seggio procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
5. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni. Le delibere sono adottate nel termine di 10 giorni; le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti; ogni seduta viene verbalizzata. Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico.
 6. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" e ai regolamenti dei singoli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, composto per la scuola secondaria di primo grado, da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato.
 7. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere dell'Organo di Garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 8. Ciascun Ufficio Scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.